



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.6296/ Gen.

Ai Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari V e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Abrogazione articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003,
n.28"
(Reg.Gen.n.348)**

Ad iniziativa del Consigliere Crescenzo Rivellini.
Depositata il 16 maggio 2008

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**V Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **23** MAG. 2008

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

***ABROGAZIONE ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE
24 DICEMBRE 2003, N.28***

*Ad iniziativa del Consigliere
Crescenzo Rivellini*

Reg. Gen. n. 348



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La So.Re.Sa istituita con l'art. 6 della legge regionale n. 28 del 24 dicembre 2003 per la patrimonializzazione del debito sanitario ha fallito i fini istituzionali trasformandosi in un carrozzone clientelare ed in un buco nero per la finanza regionale.

La presente proposta di legge, aperta al contributo dell'intero Consiglio Regionale, mira a far emergere i reali contorni del deficit sanitario regionale eliminando operazioni di facciata e trucchi di bilancio tramite società di comodo che hanno il solo fine di distribuire incarichi e consulenze aggravando la delicata situazione finanziaria della regione.

La proposta vuole anche essere un tentativo di avviare, finalmente, ad una concreta quantificazione del deficit sanitario regionale, riconducendone la gestione nelle sedi istituzionali più proprie: Giunta regionale, Assessorato, Consiglio regionale.

Napoli, 15 maggio 2008

Cons. Crescenzo Rivellini



Consiglio Regionale della Campania

Indice

- **art. 1**
- **art. 2**
- **art. 3**
- **art. 4**
- **art. 5**
- **art. 6**
- **art. 7 dichiarazione d'urgenza**



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

1. L'articolo 6, recante: "Consolidamento del debito e razionalizzazione della gestione dei servizi nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere", della legge regionale del 24 dicembre 2003, n. 28 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale", è abrogato.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003, cessano dalle loro funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La documentazione relativa all'attività della società di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003, è trasmessa, a cura dell'assessorato alla sanità, alla Sezione di controllo regionale della Corte dei Conti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

1. I provvedimenti emanati dalla Giunta regionale della Campania ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003, cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

1. Sono fatti salvi i rapporti patrimoniali, legali, contrattuali pendenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, subordinatamente all'esito delle attività di controllo della competente Sezione regionale della Corte dei Conti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

1. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare, sentito il parere della seconda e quinta commissione consiliare permanente, tutti i provvedimenti necessari alla chiusura ed alla liquidazione della società di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

1. Le competenze attribuite dal comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003, relative all'osservatorio regionale, sono attribuite con apposito regolamento del Consiglio regionale, all'agenzia regionale della sanità.
2. Tutti i rapporti eventualmente avviati dall'osservatorio, cessano alla data di entrata in vigore della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.